



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze

Servizio Centrale del Demanio e Patrimonio
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Sassari
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Tempio Olbia
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Oristano, Medio Campidano e Nuoro

DETERMINAZIONE INTERDIRETTORIALE N. 916 DEL 6 MAGGIO 2010

**ORDINANZA BALNEARE 2010
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESERCITABILI SUL DEMANIO MARITTIMO**

- VISTO l'articolo 105 del decreto legislativo 31/03/1998 n. 112, così come modificato dall'art. 9 della legge 16/03/2001 n. 88, in materia di "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- VISTO il decreto legislativo 17/04/2001 n. 234, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della legge n. 59 del 1997";
- VISTO il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione (navigazione marittima);
- VISTA la legge regionale 11/10/1985, n. 23 ed, in particolare, l'art. 29, in base al quale le Amministrazioni comunali, il cui territorio comprenda zone costiere, devono dotarsi di un piano che individui i necessari accessi pubblici al mare mediante opportuni tracciati viari e pedonali;
- VISTA la legge 05/02/1992, n. 104 relativa all'assistenza, all'integrazione sociale ed ai diritti delle persone disabili;
- VISTO il decreto legislativo 31/03/1998, n. 114 avente ad oggetto: "Riforma della disciplina relativa al commercio a norma dell'art. 4, comma 4 della L. 15/03/1997, n. 59";



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Centrale del Demanio e Patrimonio
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Sassari
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Tempio Olbia
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Oristano, Medio Campidano e Nuoro

- VISTA la Legge 08/07/2003, n. 172, contenente disposizioni in materia di riordino della nautica da diporto e del turismo nautico;
- VISTO il decreto ministeriale 29/07/2008, n. 146, Regolamento di attuazione dell'art. 65 del sopra citato decreto legislativo n. 171/2005;
- VISTO il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 rubricato "Norme in materia ambientale", come modificato dal decreto legislativo n. 284 del 2006 e dal decreto legislativo n. 4 del 2008;
- VISTI la legge 24/11/1981, n. 689 e il decreto legislativo 30/12/1999, n. 507 recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25/06/1999, n. 205";
- VISTA la legge regionale 18/05/2006, n. 5, recante norme in materia di commercio;
- VISTA la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 recante "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali";
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2009, n. 53/66 recante "Art. 8 lett. a) della Legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 "Atto di indirizzo in materia di competenze di trasferimento ai Comuni;
- VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31;
- VISTO Il Decreto del Presidente della Giunta regionale 5 febbraio 2003, n. 18, con il quale, nel modificare il precedente D.P.G.R. n. 115/2001, è stata approvata la ridefinizione delle competenze dei Servizi istituiti nell'ambito della Direzione Generale degli EE.LL. Finanze ed Urbanistica di questo Assessorato, nonché i successivi Decreti del Presidente della Regione n. 188/2004, n. 66/2005 e n. 89/2005;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Centrale del Demanio e Patrimonio
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Sassari
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Tempio Olbia
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Oristano, Medio Campidano e Nuoro

- DATO ATTO che tale nuovo assetto organizzativo ha dato luogo, tra l'altro, alla suddivisione territoriale delle competenze sul Demanio Marittimo con la previsione di quattro Servizi del demanio e patrimonio:
- Servizio centrale di Cagliari, competente per il territorio delle nuove Province di Cagliari, Ogliastra e Sulcis-Iglesiente (dal Comune di Buggerru al Comune di Baunei);
 - Servizio territoriale di Sassari, competente per il territorio della nuova Provincia di Sassari (dal Comune di Villanova Monteleone al Comune di Valledoria);
 - Servizio territoriale di Tempio-Olbia, competente per il territorio della nuova Provincia di Olbia-Tempio (dal Comune di Badesi al Comune di Budoni);
 - Servizio territoriale di Oristano – Nuoro – Medio Campidano competente per il territorio delle nuove Province di Oristano, Medio Campidano e Nuoro (dal Comune di Arbus al Comune di Bosa e dal Comune di Dorgali al Comune di Posada);
- VISTA la determinazione interdirettoriale 29/12/2003, n. 2220/D, recante disposizioni per la disciplina delle concessioni demaniali marittime ed in particolare l'art. 2, che prevede il sostegno finanziario dei Comuni, consistente nel trasferimento di una quota del sovracanone corrisposto dai concessionari, per l'apprestamento dei servizi essenziali afferenti il demanio marittimo;
- VISTA la determinazione della Direzione Generale degli enti locali e finanze 07/04/2008, n. 942, inerente le prescrizioni per l'asportazione della posidonia spiaggiata e per la pulizia delle spiagge dai rifiuti;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 13/05/2008, n. 27/7 recante "Indirizzi urgenti per la gestione della fascia costiera";
- RITENUTO necessario disciplinare l'esercizio delle attività balneari e l'uso del demanio marittimo e del mare territoriale della Regione Sardegna, specificando nel contempo le funzioni assunte dalle amministrazioni comunali in attuazione della L.R. 12 giugno 2006, n. 9;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Centrale del Demanio e Patrimonio
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Sassari
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Tempio Olbia
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Oristano, Medio Campidano e Nuoro

- EVIDENZIATO** che le norme specifiche per la disciplina dell'esercizio delle attività balneari, per gli aspetti connessi all'apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso ed alla sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge saranno emanate dalle competenti Capitanerie di Porto;
- DATO ATTO** che, per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, restano salve le disposizioni delle normative in materia,

DETERMINA

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

- a) La stagione balneare è di norma compresa tra il 1° maggio ed il 31 ottobre di ogni anno.
- b) Le eventuali ulteriori aperture degli stabilimenti, previste in periodi antecedenti o successivi a quelli indicati alla lettera che precede, possono essere formalmente riconosciute, con ordinanze integrative del Comune competente, solo per l'elio terapia, attività sportive, culturali, ludiche, di intrattenimento e per tutto quanto attiene le rispettive licenze commerciali rilasciate a favore dei singoli concessionari;
- c) All'interno del periodo di cui alla precedente lettera a), devono funzionare, presso le strutture balneari e gli impianti, i servizi di salvataggio secondo quanto indicato al successivo articolo 4.
- d) i titolari di concessioni demaniali ed i Comuni, per le spiagge libere, ovvero tratti di spiaggia libera, sono tenuti ad esporre cartelli indicanti i principali obblighi e divieti



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Centrale del Demanio e Patrimonio
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Sassari
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Tempio Olbia
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Oristano, Medio Campidano e Nuoro

della presente ordinanza, in diverse lingue anche sotto forma d'icone facilmente comprensibili;

- e) per esigenze di tutela del litorale, in tutti i mesi dell'anno, è vietato l'accesso alle spiagge di veicoli di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli destinati al soccorso e a quelli specificatamente autorizzati dalle competenti amministrazioni comunali per le operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture dedicate alla balneazione. Si precisa che l'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione al transito nelle spiagge di veicoli gommati, a decorrere dalla corrente stagione balneare rientrano fra le competenze trasferite alle amministrazioni comunali, alle quali dovrà essere presentata motivata istanza.

ART. 2

ACCESSO AI DISABILI , PULIZIA, SERVIZI IGIENICI E PRIMO SOCCORSO NELLE SPIAGGE LIBERE

- a) Nelle spiagge libere, ovvero tratti di spiaggia libera, l'igiene, la pulizia, i servizi igienici e di primo soccorso, nonché l'accesso ai disabili devono essere assicurati dalle Amministrazioni comunali.

Al fine di garantire un efficiente servizio di primo soccorso, i Comuni sono autorizzati al posizionamento di torrette di avvistamento, previa acquisizione delle autorizzazioni previste dalla legge;

Nelle spiagge libere, ovvero nei tratti di spiaggia libera, nelle quali non viene garantito il servizio di salvamento, i Comuni devono predisporre adeguata segnaletica, da posizionare in luoghi ben visibili e redatta in diverse lingue, riportante la seguente dicitura – "ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO".

- b) è vietato l'abbandono, l'interramento e la discarica, sia a terra che a mare, di ogni tipo di rifiuto e/o altri materiali;
- c) al fine di garantire il buono stato delle aree limitrofe alle zone demaniali marittime assentite in concessione, i concessionari hanno l'obbligo di curarne la pulizia e di posizionare appositi contenitori di rifiuti.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Centrale del Demanio e Patrimonio
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Sassari
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Tempio Olbia
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Oristano, Medio Campidano e Nuoro

ART. 3

PRESCRIZIONI ESTESE ALL'INTERO TERRITORIO DELLA SARDEGNA SULL'USO DELLE SPIAGGE E DEGLI SPECCHI ACQUEI ANTISTANTI

Sulle spiagge e negli specchi acquei

E' VIETATO

- a) lasciare natanti in sosta, qualora ciò comporti intralcio allo svolgimento delle attività balneari, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- b) lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
- c) occupare con ombrelloni, sedie a sdraio, sedie, sgabelli ecc. ..., nonché natanti, la fascia di metri 5 dalla battigia, che è destinata esclusivamente al libero transito. Tale disposizione non si applica ai mezzi di soccorso. La distanza di cui sopra è riferita al livello medio marino estivo e non alla linea di bassa marea;
- d) campeggiare con roulotte, campers, tende da campeggio o altre attrezzature simili;
- e) transitare e/o sostare con automezzi, motocicli, ciclomotori e veicoli di ogni genere; ad eccezione dei mezzi destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso o altri mezzi specificamente autorizzati. Tale divieto, come già specificato nel precedente art. 1, lett. c) della presente determinazione, viene esteso per tutto l'anno solare.
E' altresì vietato il calpestio delle dune e della relativa vegetazione. Per dune si intendono accumuli sabbiosi situati nell'area retrostante la spiaggia, disposti parallelamente alla linea di costa, di forma irregolare dipendente dalla direzione dei venti dominanti;
- f) praticare qualsiasi gioco ed attività sportiva (ad es. calcio o calcetto, tennis da spiaggia, pallavolo, bocce, ecc...) se può derivarne danno, o molestia alle persone, o turbativa alla pubblica quiete. Detti giochi ed attività potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari o dalle Amministrazioni Comunali;
- g) transitare o trattenersi con qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio. Sono esclusi dal divieto le unità cinofile da salvataggio munite di brevetto



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Centrale del Demanio e Patrimonio
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Sassari
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Tempio Olbia
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Oristano, Medio Campidano e Nuoro

per il cane e brevetto di salvamento per il conduttore regolarmente riconosciuti dall' U.C.I.S. unità Cinofile Italiane Soccorso, Socio collettivo dell'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana, dalla Società Nazionale di Salvamento e dalla unità Cinofile Scuola Italiana Coni (SICS). Le unità Cinofile durante i servizi devono essere munite di tessera di riconoscimento dell'Associazione di appartenenza, censita presso il Registro Regionale del Volontariato. Sono altresì esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti ed i cani condotti al guinzaglio dal personale addetto alla sorveglianza degli stabilimenti balneari nelle ore di chiusura. Le Amministrazioni Comunali potranno, inoltre, d'intesa con i Servizi Demanio e Patrimonio territorialmente competenti, e salve le autorizzazioni di competenza di altre Pubbliche Amministrazioni, individuare apposite zone di litorale, a bassa affluenza di bagnanti, nelle quali consentire l'accesso anche agli animali. Le Amministrazioni Comunali dovranno delimitare e segnalare adeguatamente tali aree e dovranno garantirne la pulizia. Le Amministrazioni Comunali vigileranno, altresì, affinché i proprietari degli animali condotti nelle predette aree rispettino l'ordinanza del Ministero della Salute del 12/12/2006 e l'ulteriore normativa vigente in materia;

- h) utilizzare apparecchi di diffusione sonora, regolati a volume eccessivo, negli orari in cui potrebbe essere arrecato disturbo alla quiete pubblica, da definire con ordinanza del sindaco territorialmente competente;
- i) organizzare attività di spettacolo e di intrattenimento a carattere temporaneo, manifestazioni ricreative e nautiche ed esercitare qualunque attività a scopo di lucro (commercio in forma fissa o itinerante, fotografia, attività promozionali, ecc...) senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione comunale competente;
- j) gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere;
- k) spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità;
- l) utilizzare sapone e shampoo;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Centrale del Demanio e Patrimonio
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Sassari
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Tempio Olbia
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Oristano, Medio Campidano e Nuoro

- m) introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili in difformità alle vigenti norme di sicurezza;
- n) effettuare pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo, mediante distribuzione di manifestini e lancio degli stessi, anche a mezzo di aerei;
- o) sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato, per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1.000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;
- p) pescare da terra con qualsiasi attrezzo (lenze, canne, coppo, rezzaglio, ecc...) nelle zone destinate alla balneazione, nelle ore diurne;
- q) accendere fuochi e svolgere attività pirotecniche in assenza delle prescritte autorizzazioni delle Autorità competenti (Comune – Autorità Marittima statale – Autorità di P.S. locale, etc.);
- r) è vietata la balneazione e l'ancoraggio di natanti nelle zone adibite a corridoi di lancio/atterraggio adeguatamente segnalati. Per la sicurezza della balneazione, inoltre, è consentito l'ancoraggio nei corridoi di lancio/atterraggio per il tempo strettamente necessario a consentire l'imbarco o lo sbarco in sicurezza dei passeggeri;
- s) nelle zone di mare riservate alla balneazione e nelle zone di cui alla lett. r) del presente articolo è consentito il transito a remi od a lento moto, con velocità massima di 3 nodi;
- t) per la tutela degli ambiti dedicati alla balneazione non verranno rilasciate ulteriori autorizzazioni per il posizionamento di gavitelli negli specchi acquee prospicienti le spiagge o le rade entro i 150 mt dalla linea di battigia;

Potrà essere autorizzato il posizionamento stagionale di gavitelli, a favore di titolari di concessione demaniale con finalità turistico-ricreativo, per l'ormeggio dei mezzi di sicurezza per unità di salvamento o assistenza alla balneazione, diving, per un massimo di tre gavitelli, da posizionare oltre il limite di mt 150;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Centrale del Demanio e Patrimonio
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Sassari
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Tempio Olbia
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Oristano, Medio Campidano e Nuoro

In merito al commercio in forma itinerante si precisa che il medesimo può avvenire:

- esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 ottobre di ogni anno;
- dalle ore 8.30 alle ore 19.30;
- esclusivamente a piedi o con l'uso di veicoli a braccia, di ridotte dimensioni, se trattasi di area marina protetta, previa acquisizione del parere favorevole dell'Ente gestore della medesima;
- senza ausili musicali o di amplificazione e senza recare comunque disturbo alla quiete pubblica;
- nel rispetto delle norme nazionali e regionali che tutelano la salute pubblica;
- solo da commercianti regolarmente autorizzati ad operare sul demanio marittimo dalle Amministrazioni Comunali territorialmente competenti, a termini dell'art. 68 del Codice della Navigazione.

ART. 4

DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE DESTINATE A NOLEGGIO ATTREZZATURE DA SPIAGGIA E A STABILIMENTI BALNEARI

Sono aree scoperte attrezzate per la balneazione le aree demaniali marittime in concessione nelle quali vengono offerti servizi legati alla balneazione e/o all'elioterapia (noleggio ombrelloni, lettini, sdraio ecc.)

Sono strutture o stabilimenti balneari le aree demaniali marittime in concessione nelle quali sono ubicate pertinenze demaniali marittime e/o strutture di difficile o di facile rimozione, allo scopo di fornire servizi per la balneazione e/o elioterapia (posizionamento e noleggio attrezzature balneari, eventuale struttura destinata ad attività di ristorazione-bar riservata ai clienti dello stabilimento ecc.).

Le aree destinate a noleggio di attrezzature balneari, le strutture e gli stabilimenti sono aperti al pubblico dalle ore 08,30 fino al tramonto.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Centrale del Demanio e Patrimonio
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Sassari
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Tempio Olbia
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Oristano, Medio Campidano e Nuoro

In deroga a quanto previsto al comma precedente, l'orario di chiusura degli esercizi ubicati sul demanio marittimo, destinati ad attività di intrattenimento, ristorazione e bar, non strettamente connessa con i servizi legati alla balneazione, è stabilito con ordinanza Sindacale.

- A) Fermo quanto sopra i concessionari sono, inoltre, tenuti a rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:
- attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio con le modalità indicate, laddove adottate, nei programmi di previsione e prevenzione del rischio balneare redatti dalle province ed in conformità alle indicazioni fornite dalla competente Capitaneria di Porto;
 - rispettare i vigenti contratti collettivi nazionali di categoria, relativamente all'organizzazione dei servizi ed all'espletamento delle attività oggetto della concessione;
 - esporre in luogo ben visibile al pubblico copia della presente ordinanza nonché le tariffe applicate per i servizi resi;
 - curare la perfetta manutenzione e la pulizia delle aree in concessione e delle aree limitrofe fino al battente del mare nel rispetto delle prescrizioni stabilite nella determinazione n. 942 del 7 aprile 2008, richiamata nelle premesse;
 - il numero di ombrelloni da posizionare nell'area in concessione deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le distanze minime fra i paletti degli ombrelloni, vale a dire metri 3 tra le file e metri 2,50 fra ombrelloni della stessa fila. Tali distanze sono indicative e potranno essere modificate in relazione a particolari esigenze riconosciute comunque dai Comuni. Inoltre gli ombrelloni dovranno avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da assicurare adeguata resistenza allo strappo e un dispositivo tale (innesto a baionetta o similare) da rendere solidale la parte superiore con quella inferiore;
 - le aree oggetto di concessione devono essere delimitate, fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia, con sistema a giorno di altezza non superiore a metri 1,00 (per es. paletti di legno distanti tra loro non più di tre metri uniti tra loro da una corda o



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Centrale del Demanio e Patrimonio
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Sassari
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Tempio Olbia
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Oristano, Medio Campidano e Nuoro

sagola festonata) o palloni colorati infissi al suolo collocati agli angoli del perimetro dell'area;

- consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;
 - garantire l'accesso a mare ai soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi in legno paralleli e perpendicolari rispetto alla battigia. Inoltre, per consentire la mobilità dei disabili all'interno delle aree in concessione, i concessionari possono posizionare altri percorsi e piattaforme anche se non contemplati nella concessione. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe a quella in concessione, previa autorizzazione del Comune. Al termine della stagione balneare tutti i percorsi dovranno essere rimossi.
- B) Al verificarsi di qualsiasi circostanza che costituisca pericolo per le persone, sia sulla spiaggia che in acqua, il concessionario dovrà effettuare la relativa segnalazione alla più vicina Autorità Marittima, telefonando al numero di emergenza nazionale **1530** e dovrà prendere ogni possibile, immediato provvedimento a salvaguardia delle persone.
- C) I titolari di concessioni demaniali sono autorizzati, oltre che all'esercizio delle attività necessarie per espletamento dei servizi obbligatori in forza di legge o di provvedimento amministrativo, all'espletamento delle attività oggetto delle relative concessioni e di quelle strettamente connesse, quali il servizio di guardiania e vigilanza.
- D) I titolari di concessioni demaniali marittime:
- prima dell'apertura al pubblico devono acquisire la licenza di esercizio e l'autorizzazione sanitaria nei casi previsti dalla legge, nonché disporre di congrua dotazione antincendio, nei casi e nel rispetto delle prescrizioni previste dalla specifica normativa in materia;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Centrale del Demanio e Patrimonio
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Sassari
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Tempio Olbia
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Oristano, Medio Campidano e Nuoro

- i servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità sanitaria;
- i servizi igienici per disabili, di cui alla Legge n. 104/92, devono essere disponibili presso ogni stabilimento e devono essere dotati di apposita segnaletica arancione riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione;
- è vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico;
- è vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

ART. 5 LOCAZIONE DI NATANTI DA DIPORTO, TAVOLE A VELA, ACQUASCOOTER E NATANTI SIMILARI

L'attività di locazione di piccoli natanti a remi o a pedali, destinati al diporto dei bagnanti, comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi a remi ed a pedali e simili, nonché delle moto d'acqua, tavole a vela e piccole unità a vela o a motore, può essere esercitata esclusivamente dal titolare di concessione.

Per quanto riguarda gli aspetti inerenti la sicurezza della navigazione, si rinvia alle disposizioni impartite dagli Uffici delle competenti Capitanerie di Porto.

ART. 6 DISPOSIZIONI FINALI

Il responsabile di ogni esercizio ubicato sul demanio marittimo, avente attinenza con le attività balneari, nonché i Comuni per le spiagge libere ovvero i tratti di spiaggia liberi, dovranno esporre la presente determinazione in luogo ben visibile dagli utenti, per tutta la durata della stagione balneare, unitamente alle ordinanze emanate dagli Uffici competenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Centrale del Demanio e Patrimonio
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Sassari
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Tempio Olbia
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Oristano, Medio Campidano e Nuoro

Per quanto non previsto nella presente ordinanza si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza e, a chiunque spetti, di farla osservare.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente determinazione.

Ai sensi degli artt. 2, comma 3 e 3 della L.r. n. 9/2006 e dell'art. 3, punto 6) dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n° 53/66 del 4 dicembre 2009, le Amministrazioni comunali esercitano le funzioni di polizia amministrativa e di vigilanza sul demanio marittimo, l'attività sanzionatoria prevista dall'art. 54 del codice della navigazione e la competenza inerente la determinazione dell'indennizzo, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 400/1993, quando la condotta abusiva consista nell'occupazione di una superficie scoperta o di una superficie coperta con opere di facile rimozione in assenza o in difformità rispetto al titolo concessorio.

Le Amministrazioni comunali sono, altresì, competenti a ricevere il rapporto, ai sensi dell'art. 17 della L. 24 novembre 1981, n. 689, nell'ipotesi di violazione della presente ordinanza e degli articoli 1161 e 1164 del codice della navigazione

L'importo dovuto dal trasgressore per le sanzioni amministrative pecuniarie, comminate per la violazione dell'ordinanza balneare, deve essere versato sul c/c postale o bancario del comune in cui è accertata la violazione. Se il trasgressore non effettua il pagamento in misura ridotta della sanzione l'agente che ha accertato la violazione deve trasmettere il rapporto di cui all'art. 17 della L. 689/1981 all'Amministrazione comunale titolare del potere sanzionatorio.

I contravventori alla presente determinazione, salvo che il fatto non costituisca reato, e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno sanzionati ai sensi del Codice della Navigazione ovvero dell'articolo 650 del Codice Penale.

Il deposito dei vegetali spiaggiati rimossi in zone diverse da quelle indicate nella determinazione n. 942 del 07/04/2008 del Direttore della Direzione Generale Enti Locali e



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Servizio Centrale del Demanio e Patrimonio
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Sassari
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Tempio Olbia
Servizio Territoriale del Demanio e Patrimonio di Oristano, Medio Campidano e Nuoro

Finanze, ovvero il loro smaltimento in luoghi diversi da strutture autorizzate è punito secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 152/2006.

La presente determinazione viene trasmessa a tutti i Comuni costieri della Sardegna ed agli Uffici delle Capitanerie di Porto competenti.

La presente determinazione viene pubblicizzata mediante affissione all'albo Pretorio dei Comuni costieri, mediante inserimento nel sito internet della Regione e mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente determinazione viene trasmessa, per il tramite del Direttore Generale, all'Assessore regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 9 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.

I Direttori dei Servizi

Servizio Centrale Demanio e Patrimonio
(dott. Giovanni Pilia)
firmato

Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Sassari
(dott.ssa Anna Paola Fois)
firmato

Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Tempio Olbia
(dott. Giuseppe Luigi Deligia)
firmato

Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Oristano,
Nuoro e Medio Campidano
(dott.ssa Maria Giovanna Campus)
firmato